

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'azienda ARST, con atto unilaterale della Regione Autonoma della Sardegna ex art. 30 della L.R. 21/2005, è trasformata in una società per azioni sotto la denominazione sociale "ARST S.p.A."

La società agisce secondo i principi dell'affidamento "in house" ed è soggetta al controllo analogo da parte del socio Regione Autonoma della Sardegna nonché alla disciplina relativa alla direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio regionale, sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune, nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'impianto e la gestione del trasporto di persone e/o cose, affidati alla società dalla Regione Sardegna, di qualunque na-

tura e durata, da svolgersi nell'ambito del territorio della Regione Sardegna, e più precisamente:

- trasporto terrestre:

- autoservizi di linea, servizi tranviari, servizi ferroviari e/o metroferroviario, servizi a chiamata, ai sensi delle vigenti disposizioni;

- servizi di trasporto pubblico locale di persone finalizzato anche alla valorizzazione e promozione dei percorsi a valenza ambientale sia su ferro che su gomma, integrativi e anche sostitutivi di altre modalità di trasporto;

- effettuazione di servizi di trasporto scolastici, per disabili;

- trasporto marittimo, fluviale, lacuale e di cabotaggio;

- trasporto aereo, elicotteristico;

- trasporto intermodale di persone e cose;

b) la progettazione e la produzione di servizi innovativi di trasporto pubblico ovvero di tipo metropolitano;

c) la progettazione e la produzione, dei veicoli e/o loro parti utili all'esercizio dei servizi di cui al precedente punto b);

d) la progettazione, direzione lavori e la realizzazione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti, per conto proprio;

e) la gestione delle infrastrutture di mobilità e trasporto, compresi centri intermodali merci e passeggeri in cui svolge

attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;

f) la gestione, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, dei beni, del materiale rotabile, delle infrastrutture e dei relativi impianti trasferiti alla medesima in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 21 febbraio 2008, n.46;

g) la gestione di officine, servizi logistici e di supporto dedicati alle imprese di trasporto;

h) la manutenzione e riparazione veicoli e loro parti, impianti di trasporto e delle relative infrastrutture;

i) gestione di sistemi di controllo ed assistenza all'esercizio;

j) attività di studio, ricerca e sviluppo tecnologico connesse all'oggetto sociale;

k) attività di assistenza e consulenza di sistemi di controllo, applicativi informatici, nuove tecnologie applicabili alle attività dell'oggetto sociale;

l) attività di formazione in materia di sistemi di trasporto anche mediante la gestione di percorsi e corsi formativi nei campi di specifico interesse;

m) la gestione di servizi di parcheggio e sosta e comunque di strutture attinenti l'intermodalità;

n) l'attività di vendita di titoli di viaggio, anche per altre aziende che effettuino servizi di trasporto ferroviario, su

gomma e marittimo.

La Società potrà, inoltre, instaurare rapporti di collaborazione, sottoscrivere accordi e convenzioni con Enti Pubblici, Amministrazioni Pubbliche, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Università, Istituti di ricerca.

Articolo 4 - DURATA

La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore unico e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è fissato in euro 819.000,00 (ottocentodiciannovemila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 819.000 ottocentodiciannovemila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

La società può deliberare che speciali categorie di azioni siano dotate di diritti diversi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2348 cod. civ..

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti.

La partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna al capitale sociale non potrà essere comunque inferiore al 51% (cinquantuno per cento), ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale del 7 dicembre 2005, numero 21.

Articolo 7 - STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La società può emettere, inoltre, prestiti obbligazionari non convertibili con delibera dell'assemblea straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le norme dell'articolo 17 del presente Statuto.

Articolo 8 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo della società ai sensi dell'articolo 2447 ter, ultimo comma del codice civile.

Articolo 9 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso, con obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di società totalmente partecipate nel rispetto delle

normative vigenti.

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il trasferimento delle azioni è escluso fino a che la società agisce secondo i principi dell'affidamento "in house" ed è soggetta al controllo analogo da parte del socio Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora la società non dovesse più agire secondo i principi dell'affidamento "in house" varranno, nei confronti degli eventuali diversi soci, tutti i riferimenti e le disposizioni relative seguenti nonché quelle comprese/contenute negli articoli precedenti e successivi.

Nel caso di trasferimento di azioni detenute da soggetti diversi dalla Regione Autonoma della Sardegna, spetta agli altri soci il diritto di prelazione; chi intende alienare tutte o parte delle proprie azioni o del diritto di opzione per la sottoscrizione di aumenti di capitale dovrà darne comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità dell'alienazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili a richiesta del socio che intenda acquistare di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata consegnata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le

azioni o i diritti di opzione saranno ripartite tra i richiedenti in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci, i quali avranno diritto di riscattare le azioni o i diritti di opzione dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (usufrutto, pegno etc.) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione è escluso in caso di trasferimento di azioni nel quale sia parte la Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora il suindicato diritto di prelazione non venga esercitato, qualsiasi negozio traslativo che avesse ad oggetto l'alienazione o il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo, che dovrà valutare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e/o finanziaria del cessionario in relazione all'attività sociale, in conformità con la normativa applicabile, con l'obbligo di motivazione specifica in caso di rifiuto del gradimento stesso.

Il gradimento deve essere espresso mediante delibera da adot-

tarsi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta e da comunicarsi agli interessati entro i successivi quindici giorni.

Nell'ipotesi in cui venga rifiutato il gradimento, il socio alienante potrà, ai sensi dell'art. 2355 bis, 2° comma, cod.civ., recedere dalla società.

Tale diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. spedita presso la sede della società, entro trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto del gradimento, con indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni del procedimento, del numero e della categoria delle azioni per cui il recesso viene esercitato.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 ter cod. civ.

Articolo 11 - RECESSO

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la proroga della durata della società;

e) la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

f) la revoca dello stato di liquidazione;

g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

h) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

i) l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie;

l) l'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dallo statuto.

Il recesso è altresì ammesso in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Inoltre, poiché la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod.civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

L'Organo Amministrativo della società è tenuto a comunicare ai soci i fatti diversi dalle deliberazioni soggette a iscrizione nel registro delle imprese che possano legittimare i soci all'esercizio del diritto di recesso entro otto giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

In tal caso il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla di-

chiarazione di esercizio del diritto di recesso si applica l'articolo 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Le azioni del socio recedente sono liquidate dalla società mediante il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Articolo 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione, sulla determinazione dei poteri dei liquidatori e dei criteri di liquidazione nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- sull'emissione degli strumenti finanziari e dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure - qualora ricorrano le con-

dizioni di cui all'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile - entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea deve essere convocata a mezzo di lettera raccomandata che deve essere ricevuta, nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve, inoltre, indicare i luoghi e eventualmente collegati con mezzi di telecomunicazione.

Nella lettera può essere indicato il giorno, il luogo e l'ora per un'eventuale seconda ed anche per un'ulteriore terza convocazione.

L'assemblea di seconda o terza convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 14 - QUORUM ASSEMBLEARI

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni e per la rappresentanza nell'assemblea si applicano le norme di legge.

All'assemblea di terza convocazione si applicano le disposizioni relative a quella di seconda convocazione.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.

Articolo 15 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee dei soci sono presiedute dall'Amministratore Unico o, in assenza di questi, da persona designata dall'assemblea.

Articolo 16 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Non è comunque ammesso il voto per corrispondenza, né lo svolgimento dell'assemblea con mezzi di telecomunicazione quando il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 17 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea spe-

ciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e dalle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

Articolo 18 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dai Sindaci o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico.

Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico - e se nominato decade dall'ufficio - colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

E', inoltre, incompatibile con la carica di Amministratore Unico colui che ricopre incarichi di parlamentare, assessore regionale e consigliere regionale.

L'Amministratore Unico dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 2387 cod. civ.

Sono altresì incompatibili coloro che si trovano nelle condi-

zioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.39 dell'8.4.2013.

La nomina dell'Amministratore Unico avverrà direttamente da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

L'Amministratore Unico rimane in carica per la durata fissata dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'Amministratore Unico può essere revocato e/o sostituito, per giusta causa, in qualunque tempo dalla medesima Regione.

Articolo 20 - COMPETENZA ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Amministratore Unico il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico può, nelle forme di legge, nominare procuratori, determinandone attribuzioni e poteri.

L'Amministratore Unico nomina i due Direttori Generali nonché il Direttore Centrale. L'Amministratore Unico può altresì nominare uno o più Dirigenti, determinando, tramite regolari contratti, attribuzioni, durata e compensi dei relativi incarichi.

I due Direttori Generali ed il Direttore Centrale resteranno in carica per una durata di quattro anni.

L'Amministratore Unico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e quindi dei risultati da parte del Direttore Centrale e dei due Direttori Generali può prevederne il licenziamento.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico nonché, nei limiti indicati all'articolo 23, ai Direttori Generali e al Direttore Centrale.

Articolo 22 - COMPENSI

L'Amministratore Unico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio e ad un compenso determinato all'atto della nomina o dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

Articolo 23 - DIRETTORI GENERALI E DIRETTORE CENTRALE

L'Amministratore Unico nomina il Direttore Centrale, nonché i due Direttori Generali, di cui uno preposto al settore del trasporto ferroviario ed uno preposto al settore del trasporto su gomma.

I Direttori Generali ed il Direttore Centrale devono possedere gli stessi requisiti previsti dalla legge per la nomina dell'Amministratore Unico. Devono altresì avere un'anzianità nel ruolo di dirigenti, di aziende pubbliche o private, di almeno dieci anni, documentando l'effettivo svolgimento delle funzioni.

I Direttori Generali: (i) rispondono al Direttore Centrale e sono preposti, ciascuno per il rispettivo settore di competenza, al personale ed ai servizi ed uffici dell'Azienda, curandone l'organizzazione e coordinandone l'attività; (ii) rispondono, ciascuno per il rispettivo settore di competenza, dei risultati per gli obiettivi che verranno loro assegnati, per ogni esercizio o per periodi temporali ben definiti dall'Amministratore Unico; (iii) svolgono attività consultiva nei confronti dell'Amministratore Unico relativamente agli argomenti inerenti al settore di rispettiva competenza, proponendo l'emanazione dei provvedimenti che ritengono opportuni e necessari per il miglior andamento della gestione aziendale; (iv) compiono, in conformità alle direttive del Direttore Centrale, tutti gli atti di ordinaria amministrazione che siano di valore pari o inferiore ad euro 40.000,00; (v) agiscono e resistono in giudizio, ciascuno per il rispettivo settore di competenza, nelle controversie di lavoro e nelle controversie relativa a crediti, debiti e danneggiamenti, avendo comunque facoltà, per materie specialistiche, di delegare o farsi assistere da altri dirigenti, funzionari della Società.

Il Direttore Centrale: (i) è preposto al coordinamento delle attività dei due Direttori Generali e dei Dirigenti; (ii) in conformità agli atti di indirizzo dell'Amministratore Unico, è preposto alla gestione dei servizi aziendali a carattere generale non attribuibili direttamente ai Direttori Generali;

(iii) riferisce all'Amministratore Unico in merito allo svolgimento delle attività inerenti ai due settori e svolge attività consultiva nei confronti dell'Amministratore Unico, proponendo l'emanazione dei provvedimenti che ritiene opportuni e necessari per il miglior andamento della gestione aziendale;

(iv) presenta proposte all'Amministratore Unico, sentiti i Direttori Generali, in merito all'organizzazione dell'azienda, alla pianta organica ed alla tabella numerica del personale ed in merito all'assunzione e/o al licenziamento dei Dirigenti;

(v) potrà essere nominato procuratore dall'Amministratore Unico per il compimento di atti di ordinaria amministrazione anche di valore eccedente l'importo di euro 40.000,00".

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale competerà anche il controllo contabile della società.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente, sono nominati direttamente dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

Nella nomina dei componenti il Collegio Sindacale deve essere rispettato il dettato dell'art. 3, L. n.120/2011.

Il compenso annuo spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato all'atto della loro nomina in conformità alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 25 - BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 cod. civ.

In tal caso l'assemblea dei soci provvede ai sensi dell'arti-

colo 2487 cod. civ.

La società si scioglie, inoltre, in caso di fallimento. In tal caso l'Amministratore Unico deve provvedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a depositare copia autentica della stessa per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli effetti dello scioglimento si determinano al momento dell'iscrizione nel Registro di cui sopra.

Articolo 27

VIGILANZA E CONTROLLO DEI SOCI SULL'ATTIVITA' SOCIALE

Conformemente a quanto prescritto dalla Legge e dalla Giurisprudenza amministrativa per il regime degli affidamenti "in house", la Regione Autonoma della Sardegna esercita sulla società un controllo analogo a quello che la stessa Regione esercita sui propri Servizi in attuazione e secondo i contenuti e le modalità stabilite con le linee-guida emanate con decreto dell'Assessore Trasporti n.13 del 1 settembre 2009 in attuazione della delibera della Giunta regionale n.20/10 del 28 aprile 2009 e con delibera della Giunta regionale n.42/5 del 23 ottobre 2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra la società ed i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse

dall'Amministratore Unico, dai liquidatori e dai sindaci, ovvero nei loro confronti sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta anche di una sola delle parti.

Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.